

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 APRILE 2019

(proposta dalla G.C. 26 marzo 2019)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	MORANO Alberto
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 36 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti le Consigliere ed i Consiglieri: AMORE Monica - FASSINO Piero - MONTALBANO Deborah - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente ROUX dr. Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE - VOLUME I N.U.E.A., ARTICOLO 4 , LETTERA C) E LETTERA D5). APPLICAZIONE ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 4 OTTOBRE 2018 RELATIVA AL RECUPERO DEI SOTTOTETTI. PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 COMMA 2 LETTERA B) T.U.E.L..

Proposta del Vicesindaco Montanari.

Ai sensi dell'articolo 4 lettera c) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - del vigente Piano Regolatore Generale di Torino, rientrano nel restauro e risanamento conservativo le "Piccole modifiche alle quote di imposta e di colmo delle falde di copertura dei sottotetti, non superiori a centimetri 40, occorrenti per opere di consolidamento strutturale, purché non venga aumentata la S.L.P. dei locali sottostanti. In caso di recupero dei sottotetti, ai sensi della Legge Regionale n. 21/1998, sono consentite modificazioni alla quota di imposta del tetto, purché la stessa non ecceda 40 centimetri rispetto al piano medio di calpestio preesistente, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata - considerato, comunque, di spessore minimo pari a 40 centimetri - fino all'intersezione con l'intradosso degli elementi strutturali primari, il cui spessore non potrà eccedere i 30 centimetri, e non vengano modificate le pendenze delle falde. Lo spessore complessivo della falda, al netto degli elementi strutturali primari, non potrà eccedere i 30 centimetri. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalla sagoma massima come sopra definita". Ai sensi dell'articolo 4 lettera d5) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - del vigente Piano Regolatore Generale di Torino, rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia "il recupero dei sottotetti, realizzato ai sensi della Legge Regionale n. 21/1998 e s.m.i., qualora finalizzato al contenimento dei consumi energetici dell'intero edificio, con modifiche alla quota di imposta e di colmo delle falde di copertura superiori a quanto consentito nel caso di interventi configurabili come restauro e risanamento conservativo di cui al precedente punto c). Fatti salvi l'ambito di applicazione, i requisiti e le diverse prescrizioni introdotte dalla Legge Regionale n. 21/1998 e s.m.i., tali interventi possono essere assentiti alle seguenti condizioni: - non devono interessare edifici definiti dal vigente P.R.G. di "particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico", quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale Storica e quelli appartenenti alle Zone Urbane Storico Ambientali; - non devono interessare edifici o porzioni di edifici con numero di piani (Np) inferiori a sei, escludendo dal conteggio eventuali piani realizzati negli spazi sottotetto; - la quota di imposta delle falde può essere innalzata fino a 1,00 metri rispetto al piano medio di calpestio preesistente, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata - considerato, comunque, di spessore minimo pari a 40 centimetri - fino all'intersezione con l'intradosso degli elementi strutturali primari, il cui spessore non potrà eccedere i 30 centimetri; - non vengano modificate le pendenze delle falde; - lo spessore complessivo della falda, al netto degli elementi strutturali primari, non potrà eccedere i 30 centimetri. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalla sagoma massima come sopra definita; - sia garantito il rispetto del parametro edilizio, di cui alla lettera g) dell'articolo 2 punto 34) delle presenti N.U.E.A., della zona normativa di appartenenza e, ove non prescritto, sia garantito il rispetto della distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e le distanze minime previste dal Codice Civile; - l'intervento dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e

ambientale, rispettoso dell'equilibrio compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in facciata. A tal fine, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo, dovrà essere presentato uno studio d'insieme, esteso agli edifici limitrofi, che consenta di valutare il corretto inserimento architettonico dell'intervento. Negli edifici realizzati in base ad un unico titolo abilitativo, lo studio d'insieme risulterà vincolante per i successivi analoghi interventi di recupero. Ogni intervento di recupero del sottotetto dovrà, in ogni caso, garantire un soddisfacente equilibrio compositivo complessivo dell'edificio. Non è consentito, sullo stesso edificio, recuperare porzioni di sottotetto ai sensi del presente punto e altre porzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 30 delle presenti norme; - il recupero sia accompagnato da interventi finalizzati a raggiungere elevate prestazioni energetiche del sottotetto ed a ridurre le dispersioni termiche dell'involucro dell'edificio complessivo, come specificato nella relativa scheda dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio nella quale sono altresì disciplinate le modalità di presentazione delle polizze fideiussorie a garanzia dell'esecuzione di tali interventi.". Ciò premesso, la Legge Regionale n. 16 del 4 ottobre 2018, in vigore dal 18 dicembre 2018, recante "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", ha disciplinato il recupero dei sottotetti all'articolo 6 ed espressamente abrogato la Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21, richiamata dal succitato articolo 4, lettere c) e d5), del P.R.G. di Torino. La disciplina del recupero dei sottotetti stabilita dalla nuova Legge Regionale n. 16/2018 è peraltro analoga a quella precedente, l'unica novità consiste nella sua applicabilità anche agli interventi di recupero a fini non abitativi, mentre è confermata la possibilità che i Piani Regolatori Generali consentano l'incremento delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde come già previsto dal vigente P.R.G. di Torino. Conseguentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2018, si sono manifestate problematiche interpretative dell'articolo 4 lettere lettera c) e d5) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - del vigente Piano Regolatore Generale di Torino, dovute al fatto che vi si richiama l'abrogata Legge Regionale n. 21/1998. Richiamato pertanto l'articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce al Consiglio Comunale, tra l'altro, la competenza relativamente al rilascio di pareri in merito ai piani territoriali ed urbanistici, si ritiene opportuno esprimere specifico parere per confermare, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 16 del 4 ottobre 2018, che ricalca i contenuti dell'abrogata Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21 (estendendo la possibilità di recupero dei sottotetti a tutte le tipologie/destinazioni di edifici), la validità dei medesimi contenuti attualmente previsti dall'articolo 4, lettere c) e d5) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - del vigente Piano Regolatore Generale di Torino (che prevedono, con specifiche indicazioni, la possibilità di incremento delle quote di imposta e di colmo delle falde di copertura dei sottotetti, non superiori a centimetri 40 (articolo 4 lettera c)) e non superiori a centimetri 100 (articolo 4 lettera d5)), come specificato in narrativa) in quanto l'articolo 6 della Legge Regionale n. 16 del 4 ottobre 2018 ricalca i contenuti dell'abrogata Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21 (estendendo altresì la possibilità di recupero dei sottotetti a tutte le tipologie/destinazioni di

edifici).

La Legge Regionale n. 21/1998 è anche richiamata agli articoli 8 comma 39 - terzo capoverso, 15 comma 13 - secondo capoverso, e 2 comma 19 punto 2 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale, che pure fanno riferimento al recupero dei sottotetti.

Conseguentemente, è opportuno precisare che, laddove le NUEA del Piano Regolatore Generale della Città di Torino richiamano l'abrogata Legge Regionale n. 21/1998, si dovrà fare ora riferimento alle analoghe previsioni della vigente Legge Regionale n. 16/2018.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di esprimere specifico parere, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, confermando la validità dei medesimi contenuti attualmente previsti dall'articolo 4 lettere c) e d5) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - del vigente Piano Regolatore Generale di Torino (che prevedono, con specifiche indicazioni, la possibilità di incremento delle quote di imposta e di colmo delle falde di copertura dei sottotetti, non superiori a centimetri 40 (articolo 4 lettera c)) e non superiori a centimetri 100 (articolo 4 lettera d5)), come specificato in narrativa), in quanto l'articolo 6 della Legge Regionale n. 16 del 4 ottobre 2018 ricalca i contenuti dell'abrogata Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21 (estendendo altresì la possibilità di recupero dei sottotetti a tutte le tipologie/destinazioni di edifici). Inoltre, laddove le NUEA del Piano Regolatore Generale della Città di Torino richiamano l'abrogata Legge Regionale n. 21/1998, si dovrà fare ora riferimento alle analoghe previsioni della vigente Legge Regionale n. 16/2018;
- 2) di dare mandato agli Uffici dell'Area Urbanistica di annotare il presente provvedimento nelle N.U.E.A. di P.R.G.;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO

F.to Montanari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE

AREA URBANISTICA E QUALITÀ

DEGLI SPAZI URBANI

F.to Gilardi

IL DIRIGENTE

AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Cortese

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Roux

IL PRESIDENTE

Sicari
